

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Deducibilità dal reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria

Presentata il 25 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — Il diritto all'istruzione, non soltanto di base, deve essere sostenuto e riconosciuto a chiunque, a prescindere dal reddito familiare, favorendo con ogni mezzo e facilitando l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria.

L'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, recita: « La scuola è aperta a tutti » e l'articolo 53 stabilisce che: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. ».

Con questa proposta di legge si vuole tendere a realizzare quanto previsto dalla Costituzione.

Sappiamo tutti, infatti, quanto pesantemente incida la spesa dei libri sulla

spesa complessiva dell'alta formazione; il che determina un onere per le famiglie spesso eccessivo e spinge molti studenti ad utilizzare copie fotostatiche di interi testi, commettendo un illecito.

Tra gli oneri deducibili dal reddito ai fini IRPEF attualmente non sono inseriti quelli relativi alle spese per l'acquisto dei libri richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria; per alcune spese (tasse e contributi) è riconosciuta una detrazione di imposta.

Queste condizioni non consentono a componenti di nuclei familiari con reddito medio-basso di raggiungere i gradi più alti degli studi, dando piena attuazione alla volontà del Costituente che ha voluto prevedere l'istruzione come un bene del singolo e della comunità intera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2001, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2001, sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

